

SENATO DELLA REPUBBLICA

10^a COMMISSIONE (Lavoro, emigrazione, previdenza sociale)

GIOVEDÌ 21 APRILE 1955
(42^a Seduta in sede deliberante)

Presidenza del Presidente PEZZINI

I N D I C E

Disegno di legge:

« Proroga del decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 453, concernente l'assunzione obbligatoria al lavoro dei reduci, orfani e vedove di guerra, nelle pubbliche amministrazioni e nelle imprese private » (827) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Discussione e rinvio):

PRESIDENTE	Pag. 583, 586, 588
BOCCASSI	588
DE BOSIO	587
FIGORE	587
SABATINI, <i>Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale</i>	586
VARALDO	587
ZANE, <i>relatore</i>	584, 586, 587

La seduta è aperta alle ore 9,50.

Sono presenti i senatori: Angelilli, Angelini Cesare, Barbareschi, Bolognesi, De Bosio, Fiore, Grava, Mariani, Marina, Pelizzo, Pettini, Pezzini, Saggio, Spallicci, Spasari, Varaldo, Zane e Zucca.

A norma dell'articolo 18, ultimo comma, del Regolamento, i senatori Bitossi, Clemente, Mancino, sono sostituiti rispettivamente dai senatori Asaro, Artiaco e Boccassi.

Interviene, altresì, il Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale Sabatini.

ANGELINI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Discussione e rinvio del disegno di legge:

« Proroga del decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 453, concernente la assunzione obbligatoria al lavoro dei reduci, orfani e vedove di guerra, nelle pubbliche amministrazioni e nelle imprese private » (827) (Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Proroga del decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 453, concernente l'assunzione obbligatoria al lavoro dei reduci, orfani e vedove di guerra, nelle pubbliche amministrazioni e nelle imprese private », già approvato dalla Camera dei deputati.

Il parere su questo disegno di legge, richiesto alla 1^a Commissione permanente, non ci è ancora pervenuto; comunque, essendo scaduti i termini previsti dal nostro Regolamento per la trasmissione dei pareri, noi possiamo senz'altro discutere e deliberare.

Dichiaro aperta pertanto la discussione generale su questo disegno di legge.

ZANE, *relatore*. Il disegno di legge in esame ha per oggetto la proroga del decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 453, concernente l'assunzione obbligatoria al lavoro dei reduci, orfani e vedove di guerra, nelle pubbliche amministrazioni e nelle imprese private.

Detto disegno di legge tende a ripristinare una norma che è venuta ormai a scadere fin dal 31 dicembre 1951, ultima scadenza, questa, delle numerose proroghe che furono accordate al provvedimento legislativo originario. Si tratta, per essere più precisi, di una riapertura di termini più che di una proroga, per una disposizione di legge che è venuta a scadere da oltre 3 anni.

Con il decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 453, fu stabilito che il 50 per cento delle assunzioni da effettuarsi nei due anni successivi da parte sia delle amministrazioni pubbliche sia delle imprese private, fosse riservato ai mutilati, invalidi e combattenti della guerra 1940-1943 e della guerra di Liberazione, ai partigiani, ai militari e ai civili reduci dalla prigionia, ai deportati dal nemico ed agli orfani ed alle vedove dei caduti.

In un secondo tempo, per alleviare ancora più concretamente la disoccupazione dei reduci, si rese necessario imporre alle pubbliche amministrazioni ed alle imprese private una determinata aliquota di nuove assunzioni (decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 138, per le pubbliche amministrazioni, successivamente esteso ai salariati con il decreto legislativo 21 marzo 1947, n. 159; decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27 e decreto legislativo luogotenenziale 5 marzo 1946, n. 81, per le imprese private).

Contemporaneamente, in considerazione della progressiva ripresa delle varie attività produttive, venivano prorogate le disposizioni contenute nel decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 453, con successive estensioni e modificazioni di cui ai decreti 7 agosto 1947, n. 844, 3 settembre 1947, n. 885, 1º novembre 1947, n. 1815, 26 febbraio 1948, n. 104, 2 marzo 1948, n. 135, ed infine con la legge 4 luglio 1950, n. 537, che portava l'ultima proroga alla fine del 1951.

Con altri richiami legislativi, che stabiliscono unitamente all'obbligatorietà delle assunzioni anche criteri preferenziali nella formazione delle graduatorie, si sono estesi tra l'altro i benefici in parola anche alle sorelle vedove o nubili degli aventi diritto alla assunzione; ed inoltre, con decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 135, si estendeva l'applicabilità degli stessi benefici ai mutilati ed invalidi civili ed ai congiunti dei caduti civili per fatti di guerra.

A questo punto occorre rilevare che l'allargamento delle categorie ammesse ai benefici delle assunzioni obbligatorie e relative preferenze nella formazione delle graduatorie, ha finito per limitare o addirittura per togliere ogni possibilità di lavoro a coloro che erano in coda alle graduatorie stesse; da qui le lamentele, per esempio, dell'Associazione nazionale famiglie dei caduti in guerra, che reclamava una maggiore considerazione a favore delle vedove e degli orfani dei caduti in guerra; da qui è nato il disegno di legge di iniziativa parlamentare della senatrice Merlin e di altri colleghi, circa il collocamento delle vedove e degli orfani di guerra, disegno di legge che è già stato preso in esame dalla nostra Commissione e per il quale è stato chiesto un rinvio — già accordato — da parte e dell'onorevole proponente e del Sottosegretario Lucifredi, per armonizzare quelle disposizioni di legge con altre in corso di emanazione in dipendenza delle leggi delegate da emanarsi in base alla legge delega per gli statali.

Ora, a mio avviso, bisogna tener conto innanzitutto degli inconvenienti lamentati da coloro che si ritengono trascurati dal disegno di legge originario ed in secondo luogo anche delle condizioni di fatto profondamente mutate; e non occorre ricordare che questo disegno di legge è stato presentato già nel 1953, cioè nella precedente legislatura, e successivamente è stato ripresentato in questa ed approvato dalla Camera dei deputati verso la fine del 1954.

Ma ad ogni modo, dal 1953 ad oggi, non sono intervenuti mutamenti tali che consentano anche allo stesso Ministro proponente di rivedere quanto meno una parte della materia per armonizzarla con le disposizioni previste

dall'altro disegno di legge di iniziativa parlamentare n. 692? Inoltre è fuori dubbio che sussistono oggi delle mutate condizioni in confronto del 1951, data in cui è venuta a scadere l'ultima proroga.

C'è premesso, io mi domando: può considerarsi rispondente alla attuale situazione generale del Paese anche un provvedimento legislativo che risale al 1945, cioè ad un'epoca in cui c'era necessità ed urgenza di dare una sistemazione ai reduci ed ai partigiani che si presentavano nel mondo del lavoro per reclamare giustamente una occupazione?

Io ritengo che oggi non sussistano ancora le stesse condizioni del 1945 o per lo meno quelle del 1951, e pertanto, stando così le cose, nella mia qualità di relatore, non mi sento di proporre così a cuor leggero l'approvazione del disegno di legge in esame, anche perchè ritengo doveroso non trascurare di tenere in particolare evidenza anche l'altro disegno di legge di iniziativa parlamentare che prevede il collocamento delle vedove e degli orfani di guerra.

Se c'è un motivo per mantenere in vita tali disposizioni di legge, questo è la particolare condizione nella quale si vengono a trovare oggi gli orfani di guerra, che adesso raggiungono probabilmente anche la maggiore età e non sono più tutelati da provvidenze di legge in materia di pensioni di guerra. Ed è questo motivo che mi induce a considerare con particolare attenzione il disegno di legge di iniziativa parlamentare n. 692 ed a tentare di armonizzarlo col disegno di legge in esame.

Quindi io vorrei formulare in questo momento alla Commissione un quesito preciso: se cioè ritenga opportuno soprassedere all'esame di questo disegno di legge, in attesa che maturi anche l'altro disegno di legge di iniziativa parlamentare sul quale era stata chiesta la sospensiva, per procedere magari in un secondo tempo ad un esame congiunto dei due provvedimenti. In ogni caso io chiedo all'onorevole Sottosegretario se ritiene che permangano in questo momento le condizioni che hanno suggerito nel 1953 la presentazione dell'attuale disegno di legge, e se ritiene opportuno introdurre quanto meno delle modifiche o dei chiarimenti.

PRESIDENTE. Prima di dare la parola al rappresentante del Governo, il quale desidera fare delle dichiarazioni a questo proposito, vorrei rilevare che i motivi adottati dal relatore a sostegno della sua perplessità sulla convenienza o meno di approvare il disegno di legge in esame, non dovrebbero essere concomitanti.

Innanzitutto il relatore ritiene che oggi, nel 1955, la situazione di fatto dovrebbe essere mutata; ed in secondo luogo prospetta l'opportunità di coordinare il disegno di legge di iniziativa governativa con quello di iniziativa parlamentare. In proposito vorrei osservare che se la prima perplessità — il mutamento delle condizioni di fatto da oltre tre anni a questa parte — vale per il disegno di legge di iniziativa governativa, tanto più deve valere per quello di iniziativa parlamentare, che tende ad ampliare, ad estendere i benefici del provvedimento.

Per quanto riguarda, poi, l'interesse che viene espresso frequentemente dalle categorie che attendono l'approvazione di queste provvidenze, non intendo soffermarmi a considerarlo; soltanto vorrei richiamare l'attenzione della Commissione su una situazione di sperequazione che verrebbe a determinarsi con la mancata approvazione del disegno di legge in esame.

Il Comitato centrale insegnanti e personale della scuola, che aderisce all'Associazione nazionale combattenti e reduci, mi ha indirizzato la seguente lettera, di cui do lettura alla Commissione:

« Gli insegnanti medi combattenti e reduci attendono da circa tre anni che il decreto legge luogotenenziale n. 453, riflettente la riserva del 50 per cento di posti nelle Amministrazioni pubbliche e private a favore degli ex combattenti e reduci, venga prorogato perchè possa essere operante per il prossimo anno scolastico 1955-56.

La mancata proroga della 453 determina in modo particolare uno squilibrio notevole tra il trattamento riservato dallo Stato agli avventizi delle amministrazioni pubbliche e degli enti pubblici in genere e il trattamento riservato agli insegnanti incaricati nelle scuole statali; infatti, mentre nei sei anni di efficacia della legge (1945-1951) furono assunti come

avventizi nelle varie amministrazioni statali reduci e combattenti nella percentuale del 50 per cento, molti dei quali sono stati inquadrati nei ruoli speciali transitori a norma del decreto legge 7 aprile 1948, n. 262, e gli altri rimangono assunti nella posizione di avventizi, nelle scuole statali invece i professori combattenti ed assimilati assunti a norma della 453, come incaricati — e l'incarico ha la durata di un anno — non sono più protetti da tale legge e molti non potendo più essere assunti, rimangono nella più nera disoccupazione.

Sperando nella sua sensibilità, sottolineiamo l'urgenza del provvedimento. (*Il Segretario Nazionale: Prof. Giuseppe Marchese*) ».

Questa è la segnalazione che una categoria benemerita fa e di cui credo la Commissione possa tener conto nella discussione che andrà a fare.

SABATINI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. La legislazione italiana su questo argomento ha avuto un certo sviluppo, in parte concomitante anche con le disposizioni legislative richiamate, sempre in vista però di una futura decadenza delle provvidenze stabilite. Infatti abbiamo avuto una legge del 3 giugno 1950, n. 375, che regola il collocamento obbligatorio dei mutilati ed invalidi di guerra civili e militari e che dà già un imponibile della mano d'opera che è del 10 per cento, al gruppo A ed al gruppo B, per gli invalidi militari e del 5 per cento per gli invalidi civili; c'è poi un imponibile per i posti di subalterno del 10 per cento per invalidi militari e del 5 per cento per invalidi civili. Le imprese private in base a questa legge hanno avuto un imponibile del 6 per cento per gli invalidi militari e del 2,5 per cento per gli invalidi civili. Sono esenti da questo obbligo le piccole imprese che abbiano meno di 10 dipendenti.

Quindi si è sviluppata un'efficace azione per ottenere il collocamento obbligatorio di queste categorie. C'è poi un'altra legge per il collocamento obbligatorio dei mutilati ed invalidi del lavoro, la quale fissa un imponibile del 2 per cento. Se noi facciamo un calcolo vediamo

che si giunge a cifre che vanno dal 6 al 10 per cento di imponibile di mano d'opera.

Vi è inoltre un imponibile per gli orfani.

ZANE, *relatore*. Gli orfani però si lamentano della graduatoria.

SABATINI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Questo è un problema da risolvere in sede interna della categoria.

Io ritengo che queste disposizioni maturatesi negli ultimi anni costituiscano già, in complesso, un onere notevole. Intanto mi permetterò di porre in dubbio che la legge che stiamo esaminando diventi operante poichè ci sono state delle disposizioni successive le quali ormai limiterebbero il campo di azione di questa legge al solo settore privato; a me non sembra affatto opportuno che si risollevi il problema generale per varie categorie quando quella che interessa è soltanto la categoria degli insegnanti.

Non bisogna dimenticare che inizialmente la legge era stata concepita come un provvedimento che dovesse avere la durata di due anni e questo in un periodo in cui il ritorno dei reduci costituiva un serio problema per la loro sistemazione in una determinata attività. Il provvedimento ha avuto sempre un carattere transitorio, tanto che nel 1951 non si è ritenuto di doverlo ancora prorogare. Ora si potrebbe riesaminare la questione ma per questo innanzitutto ci vuole il tempo sufficiente.

PRESIDENTE. Questo provvedimento richiama in vigore fino al 31 dicembre 1955 delle norme già vigenti in favore di determinate categorie. Se la Commissione lo ritiene opportuno, si potrà rielaborare tutta la materia, poichè io credo di ravvisare la opportunità che queste norme che sono state dettate evidentemente per delle finalità che dovevano avere una certa limitazione e temporaneità, siano riesaminate e riordinate. Nel frattempo però, se pensiamo che non sia opportuno lasciare una carenza completa, potremmo approvare una proroga la quale in sostanza non farebbe che convalidare uno stato

10^o COMMISSIONE (Lav., emigr., prev. soc.)42^a SEDUTA (21 aprile 1955)

di fatto: infatti ho la sensazione che malgrado la legge già in vigore non sia stata formalmente prorogata, essa abbia di fatto continuato ad operare per quella vischiosità che tutti i provvedimenti legislativi hanno.

ZANE, *relatore*. Io debbo rilevare che il personale insegnante incaricato e supplente forse è l'unica categoria che ha interesse a che questo provvedimento venga approvato e vi ha interesse in quanto con l'apertura dell'anno scolastico 1955-1956 si procederà a delle assunzioni. Certo la riapertura dei termini della legge fino alla fine di quest'anno è breve, ma intanto noi avremmo la possibilità di concordare magari un nuovo testo che tenga conto delle richieste particolari della categoria degli insegnanti. In effetti io debbo dichiarare che come relatore della legge ho ricevuto sollecitazioni soltanto dalla categoria degli insegnanti e da quella degli orfani di guerra.

VARALDO. Per quanto riguarda una eventuale quota imponibile di assunzioni da attribuire ai reduci, io dichiaro di essere un po' perplesso, poichè se disposizioni del genere si comprendevano bene per il periodo immediatamente post-bellico, quando si dovevano giustamente soddisfare le esigenze di coloro che tornando alla vita civile trovavano i posti occupati da coloro che avevano avuto tale possibilità nel periodo della guerra, oggi ci troviamo a ben dieci anni di distanza e le cose si sono normalizzate. Confesso che la situazione di questi insegnanti reduci di guerra, che anche dopo dieci anni, per non so quali motivi, non sono riusciti a reinserirsi nella vita normale per quanto nei concorsi siano state sempre lasciate delle aliquote riservate a loro, mi lascia piuttosto dubbioso. Non vorrei si venisse a determinare una immissione nella scuola di elementi poco preparati.

FIORE. Io domando perchè non si voglia approvare questa legge, la cui durata scadrebbe il 31 dicembre di quest'anno. Approvandola avremmo il tempo per studiare un provvedimento di carattere organico e generale per risolvere il problema degli insegnanti, che è veramente grave. Io debbo ricordare che la per-

centuale riservata nei concorsi ai reduci ed agli orfani è stata esigua e del tutto sproporzionata rispetto al numero dei concorrenti.

Non comprendo nemmeno l'opportunità di un rinvio della discussione e della decisione su tale argomento, anche perchè temo che il rinvio non servirebbe ad altro che a nascondere un insabbiamento della legge stessa.

DE BOSIO. Dopo i chiarimenti dati dal rappresentante del Governo, in relazione alle spiegazioni molto ampie e dettagliate dell'onorevole relatore, mi sembra che questo disegno di legge, così come è formulato, sia diventato inutile, poichè la disciplina che con esso si vorrebbe istituire esiste già per quanto concerne gli orfani di guerra, e l'unico problema che, a mio parere, deve essere ancora risolto è quello dei professori. Siccome l'onorevole relatore ha chiesto che gli si dia il tempo necessario per poter presentare un testo emendato riferentesi a tale questione, io ritengo opportuno che la Commissione accolga la sua richiesta.

Il senatore Varaldo ha detto che bisogna considerare il fatto che se questi reduci in dieci anni non hanno potuto trovare un posto di insegnante, ci deve essere una ragione diversa da quella che si potrebbe attribuire alla carenza della legge. A mio parere può darsi che ci sia qualche cosa di vero in questo, ma se noi teniamo presente che il problema dei professori è molto complesso, soprattutto per il fatto che tuttora vi sono migliaia di professori, anche capaci, che non possono trovare un posto, non possiamo escludere la possibilità di risolvere in un modo adeguato alle circostanze il problema, per dar modo a questa benemerita categoria di beneficiare di provvidenze legislative.

ZANE, *relatore*. Onorevole Presidente, io chiedo formalmente che si rinvi la discussione del disegno di legge.

FIORE. Io domando se c'è un impegno da parte della Commissione che, al più tardi entro maggio, questo disegno di legge sia discusso. Se il rinvio non è delimitato entro un periodo di tempo preciso noi non lo possiamo accettare perchè significherebbe semplicemente insabbiamento della legge.

10ª COMMISSIONE (Lav., emigr., prev. soc.)

42ª SEDUTA (21 aprile 1955)

PRESIDENTE. Senatore Fiore, il mio impegno è di tenere questo disegno di legge all'ordine del giorno.

BOCCASSI. Io sono del parere che questo disegno di legge debba essere immediatamente discusso ed approvato.

PRESIDENTE. Senatore Boccassi, mi sembra che la maggioranza della Commissione sia d'accordo per un rinvio della discussione

al mese prossimo tenendo però il disegno di legge sempre all'ordine del giorno. Se non si fanno obiezioni, con questa intesa il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 10,45.

Dott. MARIO CARONI

Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari.